



**CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER
IL PROGETTO "L'orto delle donne..un'esperienza di orto collettivo
biologico " AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2, LETTERA D) DELLA
LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO N.266/1991 –ANNUALITA' 2016**

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con sede in Roma, via Forno 8, C.F. 80237250586 (di seguito denominato Ministero), rappresentato dal dott. Alessandro Lombardi, in qualità di Direttore generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

E

L'organizzazione di volontariato ...UISP GRANDE ETA ONLUS(di seguito denominata Organizzazione), C.F. 92036370457...con sede legale in .MASSA... via ...CASELOTTO SOTTO.25..... cap. ...54100 - Tel. 0585830841... - fax ...0585830841... - e-mail p.casotti@hotmail.it in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 266 del 1991, in persona del sig. CASOTTI PAOLO, rappresentante legale,nato a MASSA il 08-06-1951

PREMESSO CHE

- con Avviso n.2/2016 adottato in data 16 novembre 2016 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le procedure per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n.266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della medesima legge, a cui le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- con Decreto del 29 dicembre 2016 del Direttore generale della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - registrato rispettivamente dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2017 con il numero 82 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 09 gennaio 2017 con il numero 3 - decreto di impegno n. 8032 - sono stati ammessi a contributo n. 65 progetti di volontariato, presentati da organizzazioni di volontariato - iscritte nei Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 6 della citata legge n.266/1991 - a valere sulle disponibilità del Fondo



nazionale per il volontariato, istituito ai sensi del richiamato articolo 12, comma 2 della medesima legge per l'esercizio finanziario 2016, per l'importo complessivo di euro 1.993.835,62;

- il progetto presentato dall'Organizzazione denominato "UISP GRANDE ETA' ONLUS" è stato ammesso al contributo pubblico/ministeriale per l'importo pari ad euro (13.000,00), ai sensi di quanto disposto nel sopra indicato Decreto direttoriale del 29 dicembre 2016;

- la documentazione di cui al paragrafo 11 dell'Avviso n.2/2016 - incluse le eventuali integrazioni e/o specifiche richieste - inviata dall'Organizzazione tramite la piattaforma www.direttiva266.it è conforme a quanto richiesto dal Ministero con nota cumulativa del 02 marzo 2016;

- con il presente atto occorre disciplinare in forma pattizia, ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso n.2/2016, le modalità concernenti la concessione e l'impiego del contributo pubblico/ministeriale riconosciuto e finalizzato alla gestione e alla realizzazione del progetto suindicato, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Ministero e l'organizzazione di volontariato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione


1. La presente convenzione disciplina la realizzazione del progetto denominato "L'orto delle donne..un'esperienza di orto collettivo biologico " che l'Organizzazione, meglio individuata in premessa, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso n.2/2016, negli ivi allegati "Indirizzi di gestione" e nella proposta progettuale approvata, cui si fa rinvio.

2. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo pubblico/ministeriale pari ad euro 13.000,00 (TREDICIMILA//00), escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente all'90% del costo complessivo del progetto previsto.

Art. 2

Durata del progetto e avvio delle attività

1. L'Organizzazione si impegna a realizzare il progetto di cui all'articolo 1 entro il termine di sette mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, come riportato nel formulario di presentazione.



2. L'avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 15 giorni - pena la revoca del contributo - dal ricevimento, tramite la piattaforma www.direttiva266.it, da parte dell'Organizzazione della convenzione sottoscritta dalle parti, ovvero sottoscritta anche dall'Amministrazione.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Organizzazione dovrà trasmettere al Ministero, tramite la piattaforma informatica all'indirizzo www.direttiva266.it, espressa dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nel rispetto delle modalità indicate nell'Avviso n.2/2016 e negli "Indirizzi di gestione".
4. Il termine di 15 giorni riportato al comma 2 per l'avvio delle attività può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Ministero previa motivata richiesta - da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma www.direttiva266.it - a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione finanziata.
5. In caso di mancato avvio delle attività entro il termine di cui al comma 2, o di quello differito di cui al comma 4, e in assenza di idonee giustificazioni, il Ministero procederà unilateralmente alla revoca del contributo.
5. Eventuali richieste di proroga del termine di conclusione delle attività, debitamente motivate, dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione. La proroga potrà essere concessa per una sola volta e per un periodo non superiore a 5 mesi rispetto alla durata complessiva inizialmente prevista.
La richiesta di proroga, nonché la richiesta di rimodulazione del piano economico, dovrà essere eseguita sul preposto modello presente negli "Indirizzi di gestione", entro e non oltre i 3 mesi che precedono la chiusura effettiva del progetto.
6. In ogni caso i progetti devono concludersi entro il tempo indicato nella parte seconda dell'Allegato unico - presentato e approvato - che decorre dalla comunicazione di inizio delle attività. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di valutare eventuali richieste di proroga delle attività progettuali che siano adeguatamente motivate dall'organizzazione di volontariato interessata e che in ogni caso potranno essere formulate entro l'ultimo trimestre di realizzazione delle attività progettuali, come indicato al comma 5.

Art. 3

Monitoraggio e controllo delle attività

1. L'Organizzazione è tenuta a trasmettere - tramite la piattaforma www.direttiva266.it - al Ministero informazioni sullo stato di avanzamento delle attività progettuali, in conformità alle disposizioni contenute negli "Indirizzi di



gestione" per i progetti ammessi a contributo finanziati dal Fondo nazionale per il volontariato per l'annualità 2016, allegata all'Avviso n.2/2016. In particolare l'Organizzazione dovrà presentare:

- una relazione e rendicontazione semestrale, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del primo semestre di attività (o del periodo corrispondente al 50 per cento della durata del progetto, per progetti di durata inferiore a 12 mesi);
- una relazione e rendicontazione finale, entro i 20 giorni successivi alla data di conclusione del progetto, corredato dai giustificativi di spesa amministrative contabili, **regolarmente quietanzati entro e non oltre il termine delle attività progettuali**, conservati in originale presso la sede della stessa Organizzazione.

2. Per la redazione delle relazioni (intermedia e finale, comprensive anche delle informative e risultanze della parte finanziaria del progetto), di cui al comma precedente dovranno essere utilizzati i modelli che saranno trasmessi dall'Amministrazione tramite la già citata piattaforma www.direttiva266.it.

3. Il Ministero procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio e la successiva verifica finale amministrativo-contabile finale in ordine alla corretta realizzazione delle attività progettuali previste, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale degli Ispettorati territoriali del lavoro o di altri soggetti da esso espressamente autorizzati. A tal fine, l'Organizzazione è tenuta ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e di verifica intermedia e finale.

4. In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna della relazione intermedia, del prospetto riepilogativo delle spese sostenute, della relazione finale, nonché della rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredato dai giustificativi di spesa quietanzati entro e non oltre il termine delle attività progettuali, il Ministero potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 4

Contributo concesso e modalità di erogazione

1. Per la realizzazione del progetto verrà corrisposto all'Organizzazione (ovvero esclusivamente all'Organizzazione che sottoscrive il presente atto), un contributo pubblico/ministeriale pari ad euro 13.000,00 (TREDICIMILA), escluso dal campo di applicazione IVA, corrispondente al 90% del costo complessivo del progetto.



2. Resta a carico dell'Organizzazione la restante quota del costo complessivo del progetto, pari ad euro 1.444,00 (MILLEQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO.) e corrispondente al 10% del costo complessivo previsto. Tale quota andrà anch'essa rendicontata da parte dell'Organizzazione, mediante appositi giustificativi di spesa. La percentuale relativa alla quota di contributo a carico dell'Organizzazione dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese effettivamente sostenute.

3. Nel caso in cui il costo finale sostenuto per la realizzazione delle attività superi quello preventivato nel piano economico di cui alla proposta progettuale approvata, l'Organizzazione non potrà richiedere il rimborso di costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti.

4. Il contributo pubblico/ministeriale di cui al comma 1 verrà erogato secondo le modalità del rimborso a costi effettivi, quietanzati entro e non oltre il termine delle attività progettuali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e quindi coerenti con la proposta progettuale approvata, secondo quanto indicato nel relativo piano economico.

5. Il Ministero – tenendo conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio - provvederà ad erogare il contributo pubblico/ministeriale di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del contributo concesso pubblico/ministeriale, sarà erogata, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente convenzione, su richiesta – da formularsi tramite la piattaforma www.direttiva.266.it - sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione, a cui dovrà seguire - utilizzando i preposti modelli contenuti nei richiamati "Indirizzi di gestione" - la richiesta di anticipo con allegata la polizza fideiussoria, di cui al paragrafo n. 14 dell'Avviso n.2/2016 e al successivo articolo 5.

La suddetta richiesta di anticipo e contestualmente la polizza fideiussoria, dovranno essere inviate, sia in originale che tramite la piattaforma www.direttiva266.it, solo dopo:

- o l'esito positivo del Ministero della bozza prodotta dall'Organizzazione, che dovrà essere conforme al preposto modello presente negli "Indirizzi di gestione";
- o che l'Organizzazione avrà verificato la disponibilità di cassa sul preposto capitolo di bilancio – di cui al presente articolo 5 – oppure a seguito della comunicazione del Ministero di detta disponibilità di cassa;



- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del contributo pubblico/ministeriale concesso, sarà erogata, ove dovuta, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile - svolta dall'Amministrazione - sulla relazione e sulla rendicontazione finale, attestante i risultati effettivamente conseguiti nella realizzazione del progetto conformemente agli obiettivi programmati e coerentemente con le spese sostenute per l'intero progetto e quindi dalle relative fatture e/o giustificativi di spesa prodotti – regolarmente quietanzati entro e non oltre il termine delle attività progettuali – secondo quanto stabilito nei già citati "Indirizzi di gestione", entro 90 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio del Ministero. Qualora sulle somme dovute sia intervenuta la perenzione amministrativa, detti termini decorreranno dall'effettiva reiscrizione delle somme, effettuata su richiesta dell'Organizzazione.

L'erogazione del saldo finale, quindi, è disposta all'esito delle verifiche - sui costi effettivamente sostenuti e documentati che devono essere congruenti con le attività realizzate - tenuto conto dell'effettiva disponibilità di risorse sul capitolo di spesa del Ministero.


Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, del contributo concesso e/o erogato, anche nel corso della realizzazione del progetto approvato.

6. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione dell'anticipo l'Organizzazione, cui non sia imputabile il ritardo abbia già speso interamente la propria quota parte (10% del costo complessivo del progetto), potrà avanzare con istanza a firma del proprio legale rappresentante, la richiesta di sospensione delle attività fino alla avvenuta liquidazione dell'anticipo. La sospensione dovrà essere esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione.

Sono esonerate da quanto sopra esposto, le Organizzazioni che hanno indicato nel progetto approvato come quota parte (10% del costo complessivo del progetto) la valorizzazione delle attività di volontariato – di cui al punto n. 6.2 dell'Avviso n.2/2016 – le quali come richiesta sospensiva delle attività, dovranno presentare esclusivamente l'ultimo bilancio consuntivo approvato, dal quale si dovrà avvedere l'impossibilità economico-finanziaria di poter anticipare le spese progettuali, ovvero fino all'ammontare complessivo della quota parte di cui sopra.

7. L'Organizzazione, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni: dei dati identificativi bancari o postali

SP



per l'accreditamento dell'anticipo e del saldo finale riconosciuto; della propria rappresentanza e che, in difetto di dette notificazioni, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

8. Ove ad esito della verifica amministrativo-contabile di cui al comma 5 risulti un costo finale ammissibile inferiore a quanto erogato a titolo di anticipo, l'Organizzazione dovrà restituire la differenza tra quanto percepito a titolo di anticipo e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività progettuali.

9. Il Ministero si riserva la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 5, il contributo già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'Avviso n.2/2016 e nella presente convenzione.

Art. 5

Fideiussione

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'anticipo di cui all'articolo 4, punto 5, l'Organizzazione è tenuta a fornire, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante presentazione di polizza fideiussoria rilasciata da istituti bancari, intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B – d.lgs.n. 385/1993 e s.m.i. o compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione), redatta conformemente al modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, per un importo massimo di euro 10.400,00


(DIECIMILAQUATTROCENTO//00.), pari all'anticipo del contributo pubblico/ministeriale complessivamente concesso per la realizzazione delle attività, come già indicato all'articolo 1, comma 2. Ulteriori caratteristiche dei fideiussori sono specificate nel paragrafo 14 dell'Avviso n.2/2016 e riportate nel preposto modello presente negli "Indirizzi di gestione".

2. Gli oneri relativi alla polizza fideiussoria potranno essere rendicontati a consuntivo tra i costi ammissibili al contributo.

3. La fideiussione sarà svincolata al termine delle attività progettuali, ovvero dopo l'esito della verifica finale, di cui all'articolo 3, da parte del Ministero.

Il Ministero, a seguire, provvederà a comunicare all'Organizzazione contestualmente sia l'esito positivo della verifica finale sulle attività realizzate a condizione che l'importo riconosciuto ed effettivamente pagato risulti almeno pari a quanto già erogato dallo stesso Ministero a titolo di anticipo sommato alla quota parte dell'Organizzazione (pari al 10% riconosciuto) sia lo svincolo della polizza fideiussoria.

GP



4. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'Organizzazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti indicati nella sezione specifica dell'Avviso n.2/2016, dandone immediata comunicazione al Ministero.

(Da compilare esclusivamente nel caso in cui il progetto preveda nel piano economico il costo della polizza fideiussoria, ovvero lasciare i suddetti campi non compilati in caso di rinuncia all'anticipo, risultante dal piano economico del progetto approvato)

Art. 6

Modifiche progettuali e variazioni finanziarie.

1. Qualora emergano significative ragioni per richiedere modifiche del progetto approvato, sia relativamente alla parte descrittiva che al piano economico, le stesse dovranno essere preventivamente rappresentate dall'Organizzazione avendo cura di non alterare significativamente l'impianto e le finalità della proposta progettuale ammessa a contributo e preventivamente autorizzate dal Ministero.

Le modifiche progettuali e le variazioni del piano economico dovranno essere formulate dall'Organizzazione attraverso la citata piattaforma informatica www.direttiva266.it utilizzando i preposti format presenti negli "Indirizzi di gestione".

2 Le variazioni finanziarie rispetto al piano economico approvato, nonché alla gestione del ciclo del progetto, sono disciplinate da quanto espresso nell'Avviso n.2/2016 e negli "Indirizzi di gestione", ai quali si rinvia.


L'Organizzazione dovrà tenere conto delle modifiche progettuali autorizzate e delle variazioni finanziarie comunicate e/o approvate nella predisposizione del rendiconto intermedio e finale.



Art. 7

Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

1. La realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività, aventi natura specialistica, che l'Organizzazione non sia in grado di realizzare direttamente per mancanza di adeguate professionalità interne. Resta fermo che le attività eventualmente delegabili a soggetti esterni non possono in nessun caso riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione dell'iniziativa o progetto.



2. L'affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività progettuali deve essere, di norma, previsto sin dalla definizione della proposta progettuale per cui si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione del progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio le attività da affidare e il soggetto esterno a tal fine individuato. In fase di rendicontazione finale, inoltre, l'Organizzazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità attraverso cui è stata affidata all'esterno la realizzazione di attività progettuali.

3. Qualora l'esigenza di un affidamento emerga successivamente all'avvio delle attività, l'Organizzazione è tenuta ad inoltrare al Ministero, attraverso la piattaforma informatica www.direttiva266.it, una espressa richiesta di autorizzazione, corredata da idonea motivazione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al presente articolo e, per quanto non qui espressamente previsto, nel paragrafo 12.2 dell'Avviso n.2/2016.

Art. 8

Irregolarità e sanzioni

1. Il Ministero potrà disporre l'interruzione delle attività e la revoca del contributo qualora l'Organizzazione il capofila o i soggetti indicati ai punti n. 8.a; 8.b., 8.d, 8. e al punto n. 9 del progetto descrittivo dell'Allegato unico approvato:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso n.2/2016 e per l'esecuzione delle attività progettuali;
- b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione della proposta progettuale finanziata;
- c) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio, ivi compresa la relazione finale;
- d) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica e/o controllo della rendicontazione finale o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dalla proposta progettuale;
- f) receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 9, commi 5 ,6 e 7 della presente convenzione;
- h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata



del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del paragrafo 9 dell'Avviso n.2/2016; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità dell'Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nello stesso ovvero nella presente convenzione.

Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Art. 9

Obblighi generali

1. Nella realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, l'Organizzazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La stessa si impegna altresì a fornire al Ministero le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.


2. La stessa Organizzazione, in qualità di datore di lavoro, è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

4. L'Organizzazione garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (di cui al vigente articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 7 della legge n.266/1991), esonerando espressamente il Ministero da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

5. Sul sito dell'Organizzazione dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario del progetto approvato, comprensivo del piano economico.

6. L'Organizzazione ha l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il contributo finanziario concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2016 a valere sul Fondo per il Volontariato di cui alla legge n. 266/1991.



7. L'utilizzo e/o la pubblicazione del logo ministeriale dovranno essere preventivamente autorizzati dal Ministero, previa istanza dell'Organizzazione – sulla piattaforma www.direttiva266.it - a firma del rappresentante legale, corredata dalle bozze dei materiali sui quali si intende apporre tale logo.

8. L'utilizzo per altre iniziative dei materiali e dei prodotti realizzati con il contributo di cui alla presente convenzione potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione da parte del Ministero.

9. L'Organizzazione ha l'obbligo di conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del codice civile.

Art. 10

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

1. L'Organizzazione si impegna al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività progettuali o che siano resi noti in ragione della presente convenzione, e dà garanzia che il personale impiegato nell'iniziativa o progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

2. I dati personali raccolti dal Ministero con riferimento alle organizzazioni e alle attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità dell'intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto da disposizioni di legge e in particolare ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 11

Controversie e domicilio legale

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Roma. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi alla presente convenzione saranno notificati al Ministero esclusivamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.

2. Le spese di bollo e registrazione, ove previste, sono a carico dell'Organizzazione.

La presente convenzione, redatta in unico originale, si compone di 11 articoli.



Roma, 08/2017 (Data di sottoscrizione da parte dal Ministero)

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali


*Il Direttore generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese*

Alemania Lombardi

Per l'Organizzazione di volontariato

Il legale rappresentante

Paolo Casati



CP

